

SOMMARIO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – COSTITUZIONE	pag. 3
Art. 2 – SEDE E DURATA	» 3
Art. 3 – SCOPO ED ATTRIBUZIONI	» 3-4

TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4 – AFFILIATI	» 5-6
Art. 5 – MOTO CLUB D'ITALIA.....	» 6
Art. 6 – TESSERATI	» 7
Art. 7 – ATLETI MOTOCICLISTI	» 7-8
Art. 8 – TECNICI FEDERALI	» 8
Art. 9 – UFFICIALI DI GARA	» 8-9
Art. 10 – RAPPRESENTANTI DEI LICENZIATI E LORO DELEGATI.....	» 9
Art. 11 – PRESIDENTI ONORARI E SOCI BENEMERITI	» 9
Art. 12 – CARICHE FEDERALI ELETTIVE E DI NOMINA	» 9-11
Art. 13 – ATTIVITA' MOTOCICLISTICA	» 11

TITOLO III - ORDINAMENTO

Art. 14 – ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE	» 11
Art. 15 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE – CONVOCAZIONE	» 11
Art. 16 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE – COMPOSIZIONE	» 12
Art. 17 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE – PARTECIPAZIONE	» 12-13
Art. 18 – ASSEMBLEA NAZIONALE – VOTI	» 13-14
Art. 19 – ASSEMBLEA NAZIONALE – ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO	» 14-17
Art. 20 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI	» 17-18
Art. 21 – CANDIDATURE	» 18
Art. 22 – CONSIGLIO FEDERALE	» 18-20
Art. 23 – PRESIDENTE	» 20-21
Art. 24 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA	» 21-22
Art. 25 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	» 22

TITOLO IV - GIUSTIZIA

Art. 26 – PRINCIPI DI GIUSTIZIA	» 22-23
Art. 27 - PROCURATORE FEDERALE	» 24
Art. 28 – GIUDICE UNICO.....	» 24
Art. 29 – COMMISSIONE APPELLO FEDERALE	» 24-25
Art. 30 – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA	» 25
Art. 31 – VINCOLO DI GIUSTIZIA	» 25
Art. 32 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE FEDERALE.....	» 26
Art. 33 – TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO DELLO SPORT.....	» 26-27

TITOLO V - STRUTTURA FEDERALE

Art. 34 – SEGRETERIA GENERALE	» 27
-------------------------------------	------

TITOLO VI - STRUTTURA TERRITORIALE

Art. 35 – COMITATI REGIONALI	» 27
Art. 36 – ASSEMBLEE REGIONALI	» 27-29
Art. 37 – IL CONSIGLIO REGIONALE	» 29
Art. 38 – IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE	» 29-30
Art. 39 – DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI	» 30

TITOLO VII - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Art. 40 – INCOMPATIBILITA'	» 30-31
Art. 41 – DECADENZA	» 31-32
Art. 42 – REGOLAMENTI FEDERALI	» 32

TITOLO VIII – PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43 – PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO	» 32-33
Art. 44 – BILANCIO D' ESERCIZIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA	» 33

TITOLO IX - NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 45 – MODIFICHE ALLO STATUTO	» 33
Art. 46 – SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE	» 34
Art. 47 – NORMA DI RINVIO	» 34
Art. 48 – NORMA TRANSITORIA	» 34
Art. 49 – NORMA FINALE	» 34

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. Il Moto Club d'Italia, costituito il 29 aprile 1911 ed eretto in Ente Morale con Regio Decreto 28 dicembre 1931 n. 1673, assume la denominazione di Federazione Motociclistica Italiana (di seguito per brevità definita FMI). Riunisce in un unico ente associativo, a carattere apartitico, apolitico e non lucrativo, tutte le società e associazioni sportive costituite nel settore dilettantistico ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02, come modificato dalla legge 128/04, che senza scopo di lucro praticano nel territorio nazionale il motociclismo. E' ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
2. La FMI è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI quale unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del motociclismo nel territorio nazionale e a rappresentarlo in campo internazionale. E' dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI. E' associazione senza fini di lucro a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni.
3. La FMI è la sola rappresentante sul territorio nazionale della Federazione Internazionale Motociclistica (di seguito per brevità definita FIM) e della Unione Europea di Motociclismo (UEM). La FMI riconosce le seguenti specialità motociclistiche sportive: velocità, motocross, enduro e motorally, trial, speedway, motoslitte, supermoto, quad, nonché ogni ulteriore specialità sportiva che venisse prevista dalla FIM e dalla UEM.
4. La denominazione di "Moto Club associazione sportiva dilettantistica" o "Moto Club società sportiva dilettantistica", da sola o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata alle associazioni o società sportive affiliate.

Art. 2 – SEDE E DURATA

La FMI ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Art. 3 - SCOPO ED ATTRIBUZIONI

1. La FMI rappresenta e cura gli interessi generali del motociclismo italiano.
2. A tale scopo la FMI:
 - a) studia i problemi motociclistici e promuove, in relazione ad essi, la diffusione della conoscenza tecnico-motoristica;
 - b) promuove e disciplina l'attività sportiva, le relative attività di promozione ed

ogni altra manifestazione motociclistica, esercitando i poteri sportivi che le derivano dal CONI e dalla FIM;

- c) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo motociclistico, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di raduni e attività amatoriali non agonistiche;
 - d) formula proposte e collabora con le pubbliche amministrazioni per l'emanazione di provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo e la diffusione del motociclismo, per lo studio e la soluzione dei problemi relativi alla rete stradale, alla disciplina ed alla sicurezza della circolazione;
 - e) promuove ed attua forme di assistenza giuridica, tecnica, didattica assicurativa ed ogni altra forma di assistenza utile agli interessi degli utenti dei motoveicoli ed allo sviluppo delle attività motoristiche;
 - f) collabora per il perseguimento delle finalità statutarie con l'industria motociclistica e con quella costruttrice di accessori;
 - g) cura ed assiste i proprietari di motoveicoli storici, ne tutela i diritti, istituisce e conserva un apposito registro dei motoveicoli stessi, organizza manifestazioni amatoriali a loro riservate;
 - h) promuove ed attua tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell'educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per Tecnici ed insegnanti di scuole di ogni ordine e grado;
 - i) promuove e attua apposite iniziative editoriali per la conoscenza e la diffusione degli aspetti sociali, culturali e sportivi del motociclismo;
 - j) promuove la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping deliberate dalla Giunta Nazionale del CONI alle quali la FMI aderisce incondizionatamente;
 - k) attua, in via esclusivamente strumentale e mai prevalente, tutte le iniziative di natura commerciale, industriale e finanziaria ritenute utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali, compatibilmente con l'assenza del fine di lucro.
3. La FMI è l'unica titolare in Italia dello sfruttamento commerciale dei diritti televisivi, radio, sponsorizzazioni, marketing, pubblicitari, di promozione e licenza e di ogni altro diritto connesso con le gare e le manifestazioni da essa organizzate o da essa autorizzate o patrocinate.

Titolo II - AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4 – AFFILIATI

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1 comma 1 sono affiliate alla FMI a condizione che:
 - a) il proprio Statuto sia conforme alle previsioni di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02, come modificato dalla legge 128/04, e alle deliberazione del Consiglio Nazionale di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del CONI;
 - b) abbiano come finalità precipua la pratica amatoriale, turistico-sportiva ed agonistica del motociclismo;
 - c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FMI, della FIM, della UEM e del CONI;
 - d) abbiano sede nel territorio italiano.
2. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI, anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d'intesa con il CONI e le rispettive amministrazioni, la FMI promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.
3. Gli Affiliati entrano a far parte della FMI dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
4. Il riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del CONI o ad opera del Consiglio Federale, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio Nazionale del CONI. I Moto Club, ai fini del loro riconoscimento, devono essere retti da Statuti e Regolamenti interni, ispirati al principio democratico e di pari opportunità; per quelli costituiti in forma associativa dovrà essere espressamente prevista l'assenza dello scopo di lucro nonché, per quelli costituiti in forma societaria, l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. Gli Statuti dovranno essere ispirati all'esercizio, con lealtà sportiva, dell'attività sociale ed al rispetto dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Dovranno inoltre essere salvaguardati i diritti dei Tesserati, aventi diritto al voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle Assemblee Federali. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo Statuto, ed ogni eventuale variazione allo stesso, dovrà essere sottoposto ad approvazione della Giunta Nazionale del CONI o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa.

5. I Moto Club sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico. Sono obbligati a mettere i propri atleti a disposizione delle rappresentative nazionali e federali.
6. Gli Affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici nonché all'attività di carattere internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni motociclistiche secondo le norme emanate dagli Organi e dalle Commissioni Federali competenti.
7. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FMI:
 - a) per recesso;
 - b) per mancata riaffiliazione annuale;
 - c) per scioglimento volontario;
 - d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
 - e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione.
8. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI. La Giunta Nazionale del CONI si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.
9. Gli Affiliati uscenti per qualsiasi ragione, sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi verso la Federazione. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Non potranno, inoltre, tesserarsi con altri Moto Club sino all'adempimento dei suddetti obblighi.

Art. 5 – Moto Club d'Italia

1. Il Moto Club d'Italia è un'associazione sportiva senza fine di lucro che ha sede in Roma presso la sede federale ed ha lo scopo di gestire in via promozionale ed altamente rappresentativa le attività proprie della Federazione non riconducibili ai Moto Club affiliati.
2. Il Consiglio Direttivo del Moto Club d'Italia è formato da un Presidente, due Consiglieri ed un Segretario, quest'ultimo senza diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo del Moto Club d'Italia è nominato dal Consiglio Federale e rimane in carica per tutto il quadriennio, salvo revoca.

4. Il Moto Club d'Italia non può in alcun modo svolgere attività sportiva ed agonistica e non ha diritto di voto.

Art. 6 - TESSERATI

1. Sono tesserati alla FMI:
 - a) i Soci degli Affiliati
 - b) gli Atleti Motociclisti
 - c) i Tecnici Federali
 - d) gli Ufficiali di Gara.
2. I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità alle norme del CONI e della FMI. Hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dalla FMI. I Tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni. Ogni Tesserato, per praticare attività sportiva motociclistica, deve conseguire apposita Licenza della FMI, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti Federali.
3. I Tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, alle cariche elettive federali.
4. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di Giustizia Federale;
 - c) nei casi di cui al precedente articolo 4 comma 7.
5. Il tesseramento e il vincolo hanno durata annuale e sono regolati dalle apposite norme del Regolamento Organico.
6. E' inibito il tesseramento alle persone che si siano sottratte volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
7. Il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i Presidenti di Comitato Regionale, i membri dei Consigli Regionali, per esercitare il proprio mandato, devono essere in regola con il tesseramento.
8. Ai Tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FMI.

Art. 7 – ATLETI MOTOCICLISTI

1. Gli atleti motociclisti (di seguito, per brevità, definiti "Licenziati") sono soggetti

dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

2. I Licenziati devono praticare lo sport in conformità alle norme della Federazione Motociclistica Italiana e del CONI; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della Federazione Internazionale Motociclistica, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CONI.
3. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FMI nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
4. Il vincolo ha durata annuale in analogia a quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del presente Statuto.
5. La FMI garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete motocicliste madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all'attività agonistica. Le atlete motocicliste in maternità hanno diritto al mantenimento del rapporto con il Moto Club di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche, compatibilmente con le normative internazionali e della propria disciplina sportiva.

Art. 8 – TECNICI FEDERALI

1. I Tecnici, iscritti nell'Albo dei Tecnici Federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
2. I Tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi della FMI, osservando altresì le norme e gli indirizzi della competente Federazione Internazionale Motociclistica, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CONI.
3. Il Regolamento dell'Albo dei Tecnici Federali, che definisce le modalità di iscrizione, formazione, inquadramento e gestione dei Tecnici Federali, è deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal CONI.

Art. 9 – UFFICIALI DI GARA

1. Sono Ufficiali di Gara della Federazione Motociclistica i Commissari di Gara e gli Ufficiali Esecutivi, organizzati rispettivamente nel Gruppo Commissari di Gara e nel Gruppo Ufficiali Esecutivi.
2. I Commissari di Gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive e turistiche, per assicurarne la corrispondenza ai Regolamenti sportivi, esercitando i poteri e le funzioni attribuite dai Regolamenti Federali, senza vincolo alcuno di subordinazione. Esercitano le loro funzioni in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio. I Commissari di

Gara hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai titolari di Tessera FMI, Licenza Sportiva e Turistica, per fatti commessi durante o in occasione di manifestazioni motociclistiche.

3. Il Gruppo Commissari di Gara è l'organismo tecnico dotato di una propria attività autonoma che recluta, forma, inquadra e gestisce i Commissari di Gara iscritti nell'Albo dei Commissari di Gara, secondo le norme stabilite dal proprio Regolamento interno, deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal CONI.
4. Gli Ufficiali Esecutivi partecipano alle manifestazioni sportive e turistiche curandone l'organizzazione e la conduzione, esercitando i poteri e le funzioni attribuite dai Regolamenti Federali, senza vincolo alcuno di subordinazione.
5. Il Gruppo Ufficiali Esecutivi è l'organismo tecnico che recluta, forma, inquadra e gestisce gli Ufficiali Esecutivi iscritti in appositi Albi secondo le norme stabilite dal proprio Regolamento interno, deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal CONI.

Art. 10 – RAPPRESENTANTI DEI LICENZIATI E LORO DELEGATI

1. Ogni Moto Club convoca al proprio interno le Assemblee dei propri Licenziati, ognuna delle quali, democraticamente ed in assoluta autonomia, esprime il proprio rappresentante per le Assemblee Nazionali. Alle Assemblee dei Moto Club partecipano con diritto di voto i Licenziati maggiorenni, titolari di Licenza sportiva rilasciata secondo le modalità previste dai Regolamenti Federali, regolarmente tesserati al Moto Club stesso e in attività.
2. Alle Assemblee Nazionali partecipa il rappresentante dei Licenziati di ogni Moto Club.
3. I rappresentanti dei Licenziati impossibilitati a partecipare alle Assemblee Nazionali possono essere sostituiti dal rispettivo supplente, da individuarsi nel primo dei non eletti nelle Assemblee dei Moto Club.

Art. 11 - PRESIDENTI ONORARI E SOCI BENEMERITI

1. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di "Presidente Onorario" e di "Socio Benemerito" a persone che abbiano svolto attività di eccezionale rilievo nell'interesse del motociclismo.
2. La qualifica di Presidente Onorario può essere conferita soltanto a chi abbia ricoperto la carica di Presidente della FMI.

Art. 12 - CARICHE FEDERALI ELETTIVE E DI NOMINA

1. Tutte le cariche federali, elettive e di nomina, hanno la durata di quattro anni, secondo il ciclo olimpico.
2. Possono essere eletti o nominati alle cariche federali i cittadini italiani

maggioresenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere stato tesserato alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi;
 - d) essere in regola con il tesseramento.
3. Sono eleggibili come Consiglieri Federali rappresentanti dei Licenziati, i Licenziati in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due stagioni nelle ultime dieci, e che abbiano preso parte nello stesso periodo a competizioni titolate di livello nazionale.
 4. E' eleggibile come Consigliere Federale rappresentante dei Tecnici, il Tecnico in attività o che sia stato tesserato in tale qualifica per almeno due stagioni nelle ultime dieci.
 5. Il requisito di cui al precedente comma 2 lettere c) e d) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia Federali. Per i componenti degli altri Organi i requisiti richiesti dovranno risultare da documentazione agli atti della Segreteria Generale o da documenti originali in possesso degli interessati.
 6. Sono ineleggibili e non potranno candidarsi a cariche elettive tutti coloro che:
 - a) esercitino nelle società, imprese, od industrie la cui attività consista principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FMI, dei suoi organi interni o degli Affiliati alla stessa FMI, le funzioni di dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, Presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente; nonché siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitino di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte;
 - b) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della FMI e quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
 - c) abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni psico-fisiche nell'attività sportiva.
 7. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'immediata

decadenza dalla carica.

8. Tutti i componenti degli Organi Federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche per un massimo di tre mandati consecutivi, fatte salve le maggiori limitazioni previste dal presente Statuto per il Presidente Federale, per i Presidenti Regionali e per la nomina dei componenti degli Organi di Giustizia.

Art. 13 - ATTIVITA' MOTOCICLISTICA

1. L'attività motociclistica in seno alla FMI è esclusivamente attività dilettantistica, disciplinata dalle norme contenute nello Statuto del CONI, da quelle emanate dalla FIM e dalle disposizioni del CIO e dalle leggi vigenti.

Titolo III – ORDINAMENTO

Art. 14 - ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

1. Sono Organi Centrali della FMI:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente;
 - d) il Consiglio di Presidenza;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Sono Strutture Territoriali:
 - a) il Comitato Regionale;
 - b) il Delegato Regionale;
 - c) il Delegato Provinciale.
3. Sono Organi di Giustizia:
 - a) il Procuratore Federale;
 - b) il Giudice Unico;
 - c) la Commissione Appello Federale.

Art. 15 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria elettiva, straordinaria elettiva o straordinaria non elettiva.
2. L'Assemblea Nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria elettiva, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
3. Le Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione a mezzo avviso spedito per raccomandata o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima del giorno dell'effettuazione, trasmesso a tutti gli aventi

diritto al voto. A tal fine i rappresentanti dei Licenziati si intendono domiciliati presso l'Affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea, comprensivo dell'indicazione dei voti plurimi attribuiti.

Art. 16 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta:
 - a) dai legali rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato, con sede nella medesima Regione;
 - b) dai rappresentanti dei Licenziati eletti nelle Assemblee dei Moto Club, o dai loro supplenti;
 - c) dai Tecnici Federali.

Art. 17 – ASSEMBLEA NAZIONALE: PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare all'Assemblea:
 - a) i legali rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva federale ufficiale riconosciuta dalla Federazione medesima;
 - b) i rappresentanti dei Licenziati eletti secondo quanto stabilito dall'articolo 10 comma 1;
 - c) i Tecnici Federali, maggiorenni, regolarmente iscritti nell'Albo e in attività.
2. Ai Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto o loro delegati partecipanti all'Assemblea, possono essere rilasciate deleghe in numero di:
 - 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 - 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
 - 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
 - 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - 6, fino a 2000 associazioni e società votanti;
 - 7, fino a 3000 associazioni e società votanti;
 - 8, fino a 4000 associazioni e società votanti;
 - 10, fino a 5000 associazioni e società votanti;
 - 20, fino a 10000 associazioni e società votanti;
 - 40, oltre 10000 associazioni e società votanti.
3. I rappresentanti dei Licenziati, o i loro supplenti, ed i Tecnici Federali non possono essere portatori di deleghe.

4. Chi esercita la rappresentanza, diretta o per delega, di una componente avente diritto alla partecipazione non può rappresentare contemporaneamente altre componenti.
5. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Presidenti degli organismi tecnici ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato né direttamente né per delega ed assistono senza diritto di voto.
6. E' preclusa la partecipazione in Assemblea a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
7. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da una delle seguenti sanzioni inibitorie irrogata dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione:
 - a) squalifica;
 - b) ritiro della Licenza e/o della Tessera;
 - c) inibizione a svolgere le funzioni;
 - d) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - e) sospensione del diritto di rappresentanza dell'affiliato;
 - f) interdizione da cariche federali;
 - g) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
 - h) radiazione;
 - i) inibizione a far parte della FMI.

Art. 18 - ASSEMBLEA NAZIONALE - VOTI

1. Ogni Moto Club affiliato ha diritto ad un minimo di 10 voti di cui 8 di pertinenza del Moto Club e 2 di pertinenza esclusiva del rappresentante dei Licenziati. Nel caso in cui il Moto Club non abbia tra i propri Tesserati soggetti titolari di Licenze sportive, ha diritto ad un minimo di 8 voti.
2. Ogni Tecnico Federale ha diritto ad un voto.
3. Inoltre ogni Moto Club affiliato ha diritto ai seguenti voti plurimi, di esclusiva pertinenza del Moto Club, a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti:
 - a) a 4 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato del Mondo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della

- FIM, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
- b) a 3 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato Europeo in una delle categorie e cilindrata previste dai Regolamenti della UEM, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
 - c) a 2 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Italiani;
 - d) a 1 voto supplementare se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Regionali;
 - e) a 2 voti supplementari se nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea abbia organizzato almeno una gara valida per l'assegnazione del titolo di Campione del Mondo secondo i Regolamenti della FIM, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive comprese nell'arco del suddetto quadriennio abbia svolto, con carattere di continuità, effettiva attività agonistica, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato, gare individuali e/o a squadre, iscritte nei calendari ufficiali della Federazione;
 - f) a 2 voti supplementari se nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea abbia organizzato una gara valida per l'assegnazione del titolo di Campione d'Europa, secondo i Regolamenti della UEM, sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera e);
 - g) a 1 voto supplementare se nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea abbia organizzato una gara valida per l'assegnazione del titolo di Campione Italiano secondo i Regolamenti della FMI, sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera e).
4. Il Moto Club che possa vantare più vincitori di campionato e/o abbia organizzato più gare titolate per ciascun anno del periodo di riferimento potrà cumulare i relativi voti.
 5. I voti plurimi attribuiti per l'organizzazione di gare non potranno in ogni caso eccedere complessivamente il 20% del totale dei voti di base spettanti a tutte le società aventi diritto a voto, di cui al comma 1 del presente articolo.
 6. In merito ai reclami per la rettifica o l'eliminazione d'errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti è competente in via definitiva ed inappellabile il Giudice Unico Federale.

Art. 19 - ASSEMBLEA NAZIONALE - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea Nazionale Elettiva in seduta ordinaria:

- a) nomina il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone di un vice Presidente e di tre scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali;
 - b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti;
 - c) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;
 - d) discute gli argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all'ordine del giorno, attraverso le procedure previste dal Regolamento Organico;
 - e) elegge con votazioni separate: il Presidente della Federazione; i 4 Consiglieri Federali in rappresentanza dei Licenziati; il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici; gli 11 Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di 2 effettivi e 2 supplenti. Ad esclusione dell'elezione alla carica di Presidente della Federazione, per le altre cariche elettive vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti.
2. Allo scopo di assicurare un'equa ripartizione territoriale dei Consiglieri, il Consiglio Federale stabilirà l'anno precedente a quello in cui si deve procedere alle elezioni il numero dei Consiglieri - in quota Affiliati - da eleggere tra i Tesserati appartenenti ai Moto Club aventi sede nelle Regioni dell'Italia Settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna), alle Regioni dell'Italia Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna) ed alle Regioni dell'Italia Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia), tenuto conto del numero degli Affiliati di ciascuna Regione e dell'espletata attività sportiva, turistica ed in favore dell'utenza, a condizione di assicurare almeno tre Consiglieri all'Italia Centrale e due all'Italia Meridionale. A tal fine si divide il numero totale dei voti spettanti a tutti gli Affiliati aventi diritto, risultanti alla fine del precedente mese di dicembre, computati ai sensi dell'art.18, per il numero dei Consiglieri da eleggere e si attribuiscono a ciascuna ripartizione territoriale tanti Consiglieri, per quante volte il quoziente è contenuto nel numero totale dei voti spettanti agli Affiliati di ciascuna ripartizione territoriale. Nelle votazioni i rappresentanti degli Affiliati aventi sede nelle Regioni dell'Italia Settentrionale, dell'Italia Centrale e dell'Italia Meridionale potranno esprimere i loro voti solo per i candidati tesserati di Moto Club aventi sede rispettivamente nelle Regioni dell'Italia Settentrionale, dell'Italia Centrale e dell'Italia Meridionale.
 3. I rappresentanti dei Moto Club votano per l'elezione del Presidente della Federazione, degli 11 Consiglieri Federali di loro spettanza e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. I rappresentanti dei Licenziati votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 4 Consiglieri Federali di loro spettanza e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. I Tecnici Federali votano per l'elezione del Presidente della Federazione, del Consigliere Federale di loro spettanza e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Nella votazione per la carica di Presidente della Federazione risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in Assemblea. In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimane in prorogatio per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 del presente Statuto.
7. Per l'elezione al terzo mandato consecutivo, il Presidente uscente candidato risulta eletto qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al settanta per cento dei voti presenti. Detto quorum per l'elezione al terzo mandato non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del settanta per cento dei voti presenti, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere. Nel caso che non vi siano altri candidati alla carica di Presidente o che a seguito di questa votazione nessun candidato riporti la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti, l'Assemblea viene sciolta e rimane in prorogatio per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 del presente Statuto. A questa nuova Assemblea non si può candidare il Presidente uscente.
8. L'Assemblea Nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio Federale lo richieda o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti, o della metà più uno dei Licenziati o dei Tecnici aventi diritto al voto. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale ogni elettore - Presidente di Affiliato, Licenziato o Tecnico - vota esclusivamente per i propri rappresentanti.
9. L'Assemblea Nazionale in seduta Straordinaria:
 - a) nomina il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone di un vice Presidente e di tre scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali;

- b) elegge, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione, i Consiglieri Federali in rappresentanza dei Licenziati, il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici, i Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di 2 effettivi e 2 supplenti;
 - c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre al CONI per l'approvazione, di cui al successivo art. 45;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) delibera sullo scioglimento della Federazione, di cui al successivo art. 46;
 - f) delibera sul Bilancio di esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi implicanti parere non favorevole all'approvazione da parte dei Revisori o in caso di diniego di approvazione da parte della Giunta Nazionale. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti dei Moto Club, purché in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla suddetta Assemblea.
10. L'Assemblea Nazionale straordinaria, con le modalità e le procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva.
11. L'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno il 50 % dei voti disponibili.
12. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva e quella straordinaria s'intendono regolarmente costituite in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, con la presenza, anche per delega, di almeno il 20% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 30% del totale dei voti disponibili.
13. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza di voti.
14. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da persona da lui nominata.
15. La verifica dei poteri è effettuata dalla Commissione di cui al successivo articolo, coadiuvata dalla Segreteria Generale della FMI.

Art. 20 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. Il Consiglio Federale nomina i membri della Commissione Verifica dei Poteri, scelti al di fuori del proprio ambito, tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti.
3. In caso di dimissioni od impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo su indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.

4. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:
 - a) accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto;
 - b) verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati;
 - c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI;
 - d) decidere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe e la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.
5. Si osserva la stessa procedura in tutte le Assemblee degli organi territoriali, nelle quali l'organo che procede alla indizione dell'Assemblea provvederà alla nomina della Commissione.

Art. 21 - CANDIDATURE

1. Possono essere eletti alle cariche federali, soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 12, abbiano accettato la candidatura, mediante dichiarazione scritta fatta pervenire almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e che siano stati candidati da almeno:
 - a) 100 soggetti aventi diritto al voto all'Assemblea Nazionale, per la carica di Presidente Federale;
 - b) 15 soggetti aventi diritto al voto all'Assemblea Nazionale, per la carica di Consigliere Federale, in quota riservata agli Affiliati, secondo la ripartizione territoriale di cui al precedente art. 19. comma 2;
 - c) 15 rappresentanti dei Licenziati, per la carica di Consigliere Federale, in quota riservata ai Licenziati, per i quali dovrà essere garantita la candidatura di un numero di persone di sesso femminile in misura pari alla percentuale di Licenziate donne rapportate al totale del numero dei Licenziati aventi diritto di voto;
 - d) 5 rappresentanti dei Tecnici, per la carica di Consigliere Federale, in quota riservata ai Tecnici Federali.
2. Le suddette candidature dovranno essere depositate presso la Segreteria Generale almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa Assemblea.
3. I candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno depositare la propria candidatura presso la Segreteria Generale almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
4. In merito alla verifica della correttezza delle candidature e sugli eventuali reclami è competente in via definitiva ed inappellabile il Giudice Unico Federale.

Art. 22 - CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente della Federazione.
2. E' composto dal Presidente e da sedici membri, di cui undici in rappresentanza degli Affiliati, quattro in rappresentanza dei Licenziati ed uno in rappresentanza dei Tecnici Federali.
3. Il Consiglio Federale dirige l'attività della Federazione in base alle direttive impartite dall'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea medesima.
4. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa senza diritto di voto il Presidente del Gruppo Commissari di Gara. Possono inoltre partecipare, in veste consultiva, i Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti, il Presidente della Commissione d'Appello Federale ed, in condizioni di reciprocità, un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia (ACI), uno dell'Associazione Nazionale fra Costruttori di Motocicli ed Affini (A.N.C.M.A.), oltre a Tecnici ed esperti degli argomenti sui quali il Consiglio Federale è chiamato a deliberare.
5. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente, o quando sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti, con un preavviso di sette giorni inviato attraverso un qualsiasi strumento di comunicazione, anche telematico, che consenta di verificarne l'avvenuta ricezione. Per la validità delle adunanze occorre la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Il voto non è delegabile. Il Consiglio Federale decide a maggioranza di voti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.
7. Il Consiglio Federale in via esclusiva:
 - a) realizza i fini istituzionali, provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Nazionale, amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione e vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - b) indice l'Assemblea Nazionale e ne determina l'ordine del giorno;
 - c) delibera e approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno ed il Bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) elegge fra i suoi membri due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, ed entrambi componenti del Consiglio di Presidenza e ulteriori due membri del Consiglio di Presidenza in armonia con quanto prescritto all'art. 24 comma 1);
 - e) nomina, nella sua prima riunione, i componenti degli Organi di Giustizia, secondo quanto previsto ai successivi artt. 27, 28 e 29;
 - f) emana il Regolamento Organico Federale, il Regolamento di Giustizia, l'Appendice delle Norme Antidoping e ne cura le eventuali modifiche, che diventeranno esecutive solo dopo l'approvazione da parte del CONI;
 - g) emana il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - h) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI ed in conformità alle

direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati;

- i) delibera sui tesseramenti, sulla tutela sanitaria ed assicurativa degli Licenziati, sulla prevenzione e repressione del doping;
 - j) su proposta del Presidente Federale, sentite le indicazioni dei Moto Club delle Regioni interessate, nomina i Delegati Regionali e ne dispone, in caso di accertato mancato funzionamento e/o di gravi disfunzioni, la revoca della nomina;
 - k) nomina i Delegati Provinciali e dispone, in caso di accertato mancato funzionamento e/o di gravi disfunzioni, la revoca della nomina;
 - l) delibera lo scioglimento dei Comitati Regionali in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di costatata impossibilità di funzionamento e nomina un Commissario il quale, nei 60 giorni successivi, provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione delle Strutture Territoriali;
 - m) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente della Federazione e/o in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
 - n) delibera in merito ad ogni altro argomento non espressamente previsto nel presente Statuto e comunque non di esclusiva competenza di altro Organo Federale.
8. Il Consiglio Federale inoltre può :
- a) emanare le disposizioni di attuazione del tesseramento e fissare le tasse federali e le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
 - b) emanare i Regolamenti Tecnici e Sportivi Federali e curarne le eventuali modifiche;
 - c) deliberare in merito alla costituzione di speciali Commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;
 - d) nominare i Commissari di Gara, gli Ufficiali Esecutivi, i Tecnici Federali, gli Istruttori di Guida Sicura e tutti gli appartenenti di qualifiche che prevedano l'iscrizione ad un Albo federale;
 - e) esercitare il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi;
 - f) conferire incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività federale, determinandone il compenso e la durata;
 - g) approvare la modalità di svolgimento dell'attività agonistica federale;
 - h) deliberare sull'inquadramento del personale federale.
9. Il Consiglio può delegare di volta in volta il Presidente o il Consiglio di Presidenza per l'esecuzione di specifici atti non esclusivi.

Art. 23 - PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale della Federazione;
 - b) vigila e controlla tutti gli Organi ed uffici, esclusi quelli di giustizia e contabili;
 - c) è responsabile del funzionamento della Federazione;
 - d) convoca l'Assemblea Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti;
 - e) convoca e presiede, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza;
 - f) esegue gli specifici mandati affidatigli dall'Assemblea o dal Consiglio Federale;
 - g) adotta in caso di estrema urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, sottoponendoli a questo per la ratifica nella prima riunione utile successiva;
 - h) adotta, sentito il parere del Consiglio Federale, provvedimenti di grazia a favore dei Tesserati e Licenziati, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 30;
 - i) assume ad interim, in attesa che il Consiglio Federale nomini un nuovo Presidente, la presidenza delle Commissioni costituite ai sensi del precedente art. 22, comma 8, lettera c);
 - j) provvede alla nomina di procuratori ad litem.
2. In caso di assenza e di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, nella persona del Vice Presidente più anziano nella carica di Consigliere Federale o in caso di parità, dal Vice Presidente più anziano di età.
3. In caso di impedimento definitivo, il Vice Presidente vicario convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 24 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale tra i suoi componenti. Ove tra i componenti eletti non siano già presenti il Consigliere dei Tecnici e un Consigliere dei Licenziati, il Consiglio di Presidenza dovrà essere integrato con la loro designazione.
2. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, di norma con un preavviso di sette giorni inviato attraverso un qualsiasi strumento di comunicazione, anche telematico, che consenta di verificarne l'avvenuta ricezione, eccezionalmente per motivi di urgenza anche senza preavviso. E' ammesso che le riunioni del Consiglio di Presidenza si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

3. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vice Presidente vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. Il Consiglio di Presidenza può:
 - a) formulare proposte al Consiglio Federale sulle materie di competenza di quest'ultimo;
 - b) deliberare in merito a tutte le materie di competenza non esclusiva del Consiglio Federale di cui all'art. 22 comma 8, con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le decisioni adottate.
5. Il Consiglio di Presidenza può inoltre deliberare in via d'urgenza anche sulle materie di competenza esclusiva del Consiglio Federale. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione successiva.

Art. 25 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto, da cinque componenti effettivi e da tre supplenti.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Il Presidente ed i componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
4. I suoi componenti sono eletti o nominati come segue:
 - a) Il Presidente, due componenti effettivi e due componenti supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale;
 - b) due componenti effettivi ed un componente supplente sono nominati dal CONI.
5. Il Presidente viene eletto con votazione separata rispetto a quella degli altri componenti del Collegio. In caso di parità di voti assume la carica di Presidente del Collegio il candidato più anziano nella carica di Revisore dei Conti federale; in caso di ulteriore parità il candidato, fra questi, più anziano di età.
6. Nella votazione riguardante i componenti del Collegio, i primi due candidati che ottengono il maggior numero di voti assumono la carica di membri effettivi; il terzo ed il quarto quella di membri supplenti. In caso di parità valgono le norme di cui al comma 5 del presente articolo.
7. I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le Assemblee e riunioni degli organi deliberanti centrali della FMI.
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile della Federazione.
9. La carica del Revisore dei Conti è incompatibile con altra carica nell'ambito della Federazione e con qualsiasi carica sociale.

10. Per le ipotesi di sostituzione e decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice civile relative al Collegio dei Sindaci.
11. Per quanto non contenuto nel presente articolo si farà riferimento alle norme del Codice civile.

Titolo IV – GIUSTIZIA

Art. 26 - PRINCIPI DI GIUSTIZIA

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto e delle leggi dello Stato e sottoposto all'approvazione del CONI. Le norme di procedura da seguire devono ispirarsi ai principi del diritto processuale penale.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso ed alla commercializzazione di sostanze e metodi vietati, alla violenza fisica o verbale ed alla corruzione, sono garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
3. E' garantito il diritto di difesa, il diritto alla impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, la possibilità di ricusazione e l'obbligo di astensione del Giudice, nonché la possibilità di revisione del giudizio nei casi tassativamente previsti dal Regolamento di Giustizia.
4. Il condannato può chiedere la riabilitazione decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta e lo stesso abbia dato prova costante ed effettiva, in detto periodo, di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. È competente a decidere sull'istanza di riabilitazione la Commissione d'Appello Federale (di seguito per brevità definita CAF), secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.
5. Tutti i componenti degli Organi di Giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'organo federale che ha provveduto alla loro nomina. Possono essere nominati solo tra dottori in legge. Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di 2 volte consecutive.
6. Gli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
7. Gli Organi di Giustizia non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.

8. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa (novanta giorni). Le decisioni devono essere sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche. E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal Giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al Giudice dell'impugnazione. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale ed al Collegio Arbitrale Federale.
9. In merito alle attribuzioni ed ai procedimenti in materia di doping si rimanda a quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping deliberate dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 27 - PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni di ricerca della verità, nella fase dell'indagine e di rappresentanza dell'accusa davanti a tutti gli Organi della Giustizia sportiva sono attribuite all'Ufficio del Procuratore Federale che le svolge sia a seguito di denunce da parte di Affiliati, di Tesserati, di Organi Federali centrali o periferici, sia d'ufficio, agendo in piena autonomia, ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.
2. L'Ufficio è composto dal Procuratore Federale stesso, da uno o più sostituti e da eventuali collaboratori.
3. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale sono nominati dal Consiglio Federale nella sua prima riunione.
4. Le modalità di funzionamento dell'Ufficio sono demandate al Regolamento di Giustizia.
5. Il Procuratore Federale, qualora ne accerti la fondatezza, promuove l'azione disciplinare investendone, per competenza, il Giudice Unico. In detta fase sostiene l'accusa in giudizio ed ha facoltà di impugnare tutti i provvedimenti decisori contrari emessi nei giudizi in cui è intervenuto o poteva intervenire.
6. Nel caso in cui la denuncia dell'infrazione, all'esito dell'indagine preliminare risulti infondata, il Procuratore dispone l'archiviazione del caso.

Art. 28 - GIUDICE UNICO

1. Il Giudice Unico è Organo monocratico di primo grado.
2. I componenti dell'Ufficio del Giudice Unico sono nominati dal Consiglio Federale nella sua prima riunione.
3. Le decisioni del Giudice Unico, che avvengono secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia, vertono:
 - a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari per infrazioni meramente

- tecniche adottate dai Commissari di Gara;
- b) sulle infrazioni disciplinari devolute dal Procuratore Federale;
 - c) sui ricorsi avverso la validità delle delibere dell'Assemblea Nazionale e di quelle territoriali.
4. Contro le decisioni del Giudice Unico è ammesso ricorso alla Commissione Appello Federale.

Art. 29 - COMMISSIONE APPELLO FEDERALE

1. La Commissione Appello Federale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale nella sua prima riunione. Elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente nel corso della prima riunione di insediamento, dopo la nomina.
2. Spetta alla CAF giudicare in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico. La CAF giudica, inoltre, sulle istanze di riabilitazione e di revisione. La CAF è competente in 1° grado in materia di doping secondo quanto stabilito dalle Norme Sportive Antidoping del CONI.
3. La CAF delibera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia.
4. La CAF dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 30 - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

1. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone una decisione irrevocabile di condanna. Condonata in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento della Grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione o, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie. Nel concorso di più sanzioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. Competente alla concessione dell'amnistia è il Consiglio Federale.
3. L'indulto è un provvedimento generale, non presuppone una condanna irrevocabile. Condonata, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in una più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente. Competente alla concessione dell'indulto è il Consiglio Federale.
4. Le materie di cui ai precedenti commi sono compiutamente disciplinate nel

Regolamento di Giustizia.

Art. 31 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FMI hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati.
2. Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n° 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n° 280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 32 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE FEDERALE

1. Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano a devolvere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due componenti nominati dalle parti. Ciascuna di esse renderà noto all'altra parte il nominativo dell'arbitro scelto con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito, nei venti giorni successivi, notificherà con le stesse modalità le generalità dell'arbitro nominato. In mancanza di tale nomina, decorso il termine di venti giorni prima indicato, provvederà il Presidente della Commissione d'Appello Federale su istanza della parte interessata. I due arbitri così nominati provvedono di comune intesa alla nomina del Presidente del Collegio. In difetto di accordo ciascuna parte può chiedere la nomina al Presidente della Commissione d'Appello Federale.
Il Presidente del Collegio, designato dal Presidente della CAF, può essere ricusato da ciascuna delle parti, secondo quanto espressamente stabilito dal Regolamento di Giustizia. Qualora il Presidente del Collegio venga ricusato, l'istanza dovrà essere presentata alla stessa CAF che deciderà collegialmente.
3. Il Collegio deve pronunciare il lodo entro il termine di novanta giorni decorrente dall'ultima accettazione dell'atto di nomina; gli arbitri possono prorogare per una sola volta tale termine.
4. Gli arbitri decidono secondo i Principi Fondamentali del CONI e degli ordinamenti nazionali ed internazionali, nonché secondo le norme del diritto sostanziale, salvo che le parti non li autorizzino, per casi specifici e per iscritto, a pronunciare secondo equità.

5. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, mediante consegna di un originale anche con spedizione in plico raccomandato.
6. Il lodo è inappellabile, fatto salvo quanto previsto in materia di impugnazioni dal Codice di Procedura Civile.

Art. 33 –TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO DELLO SPORT

1. Le controversie che contrappongono la FMI a soggetti Affiliati e/o Tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di sanzione pecuniaria e di quelle in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono previamente sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport.
3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Titolo V –STRUTTURA FEDERALE

Art. 34 -SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione. È retta dal Segretario Generale, nominato dal Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale esercita le funzioni conferitegli dalla sua qualifica di dirigente e coordina e dirige la Segreteria Generale ed il personale in servizio presso la Federazione.
3. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne cura la redazione dei verbali. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, amministrativi e Tecnici, eletti e nominati dalla FMI.

Titolo VI – STRUTTURA TERRITORIALE

Art. 35 - COMITATI REGIONALI

1. Nelle Regioni in cui hanno sede almeno dieci Moto Club titolari del diritto di voto, è costituito un Comitato Regionale.
2. Sono Organi del Comitato Regionale:

- a) L'Assemblea Regionale;
- b) Il Consiglio Regionale;
- c) Il Presidente Regionale.

Art. 36 – ASSEMBLEE REGIONALI

1. Le Assemblee Regionali sono costituite dai Presidenti dei Moto Club affiliati aventi diritto di voto, con sede nel territorio della Regione.
2. L'Assemblea Regionale Elettiva in seduta ordinaria:
 - a) nomina il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone di un Segretario e di due scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali;
 - b) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Regionale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;
 - c) discute gli argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all'ordine del giorno, attraverso le procedure previste dal Regolamento Organico;
 - d) elegge con votazioni separate il Presidente del Comitato Regionale ed i 2 Consiglieri Regionali. Ad esclusione dell'elezione alla carica di Presidente, per le altre cariche elettive vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti.
3. I componenti eletti restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili, ad esclusione di quanto previsto per il Presidente Regionale.
4. Il controllo di legittimità dell'elezione dei membri del Consiglio Regionale è effettuato dal Consiglio Federale.
5. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. Ogni delegato, oltre la delega in rappresentanza del proprio Moto Club, potrà essere portatore di:
 - 1 delega - oltre le 20 associazioni e società votanti;
 - 2 deleghe - oltre le 50 associazioni e società votanti;
 - 3 deleghe - oltre le 100 associazioni e società votanti;
 - 4 deleghe - oltre le 200 associazioni e società votanti;
 - 5 deleghe - oltre le 400 associazioni e società votanti;
 - 6 deleghe - oltre le 800 associazioni e società votanti;

I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non potranno rappresentare Moto Club, né direttamente né per delega.
6. L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 41 del presente Statuto.
7. L'Assemblea Regionale deve essere indetta in seduta straordinaria ogni

qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale lo richieda o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto e che rappresentino almeno un terzo dei voti nell'ambito territoriale.

8. In ordine al quorum deliberativo per l'elezione del Presidente Regionale si applicano le norme previste per il Presidente Federale. Per l'elezione successiva al secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente candidato risulta eletto qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al settanta per cento dei voti presenti. Detto quorum per l'elezione al terzo mandato non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del settanta per cento dei voti presenti, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere. Nel caso che non vi siano altri candidati alla carica di Presidente o che a seguito di questa votazione nessun candidato riporti la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti, l'Assemblea viene sciolta e rimane in prorogatio per l'ordinaria amministrazione il Presidente Regionale ed il Consiglio Regionale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 del presente Statuto. A questa nuova Assemblea non si può candidare il Presidente uscente.
9. Per il funzionamento dell'Assemblea Regionale, per il quorum di validità e per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, si applicano le disposizioni che regolano l'Assemblea Nazionale.

Art. 37 – IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da due Consiglieri, eletti dall'Assemblea Regionale.
2. Il Consiglio Regionale elegge nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.
3. Il Consiglio Regionale, che deve essere convocato dal Presidente del Comitato Regionale almeno 3 volte l'anno:
 - a) rappresenta ai fini sportivi-istituzionali, ad ogni effetto, la Federazione nell'ambito territoriale di competenza;
 - b) persegue, nell'ambito regionale, gli scopi ed esplica le attribuzioni di cui all'art. 3 del presente Statuto a norma del Regolamento Organico, secondo le disposizioni e gli indirizzi del Consiglio Federale e sotto la vigilanza di questo;
 - c) trasmette al Consiglio Federale le deliberazioni dell'Assemblea Regionale e ne cura l'esecuzione;
 - d) vigila, nell'ambito regionale, sull'osservanza di tutti i Regolamenti Federali;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni che possono essergli affidate dal Consiglio Federale.

4. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per la validità delle deliberazioni e delle riunioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 38 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili. È responsabile del funzionamento del Consiglio Regionale, unitamente agli altri componenti, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale, al quale trasmette tutte le delibere assunte.
2. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico, per il Presidente della FMI.

Art. 39 - DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI

1. Nelle Regioni nelle quali non sia possibile istituire il Comitato Regionale, le relative attribuzioni sono svolte da un Delegato Regionale nominato dal Consiglio Federale, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 7 lett. j). La durata dell'incarico è quadriennale, salvo revoca da parte del Consiglio Federale e non può superare la scadenza del quadriennio olimpico.
2. Per ogni provincia e quale rappresentante ai fini sportivi e istituzionali, il Consiglio Federale, può nominare, su proposta del Presidente o Delegato Regionale, un Delegato Provinciale con compiti di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività dei Moto Club aventi sede nella provincia, secondo quanto stabilito dai Regolamenti Federali. La durata dell'incarico è quadriennale, salvo revoca da parte del Consiglio Federale e non può superare la scadenza del quadriennio olimpico.

TITOLO VII – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Art. 40 – INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale, e territoriale della FMI.
2. Le cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Presidente e di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia, sono incompatibili con ogni altra carica federale e sociale

nell'ambito della FMI.

3. Le cariche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. Le cariche di Presidente di Comitato Regionale o di Delegato Regionale o Provinciale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica Federale elettiva e sociale.
5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente Federale. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta successivamente.
7. Gli Ufficiali di Gara eletti in una carica federale o sociale devono sospendere l'attività di Ufficiali di Gara.

Art. 41 - DECADENZA

1. Nel caso di dimissioni del Presidente Federale, lo stesso Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente. Il Consiglio Federale resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente, o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente fino all'Assemblea elettiva straordinaria, da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 giorni.
2. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Federale decade e le funzioni di presidenza verranno espletate dal Vicepresidente vicario, il quale dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria entro 60 giorni dall'evento che ha originato la decadenza. Tale Assemblea dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.
3. In ipotesi di impedimento anche del Vice Presidente designato, l'altro Vice Presidente provvederà a convocare l'Assemblea e al medesimo viene affidata nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
4. Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, si avrà la decadenza immediata dello stesso Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata e avere svolgimento nei termini previsti dal primo comma del presente articolo.
5. Nel caso di dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza dei soli Consiglieri,

mentre il Presidente rimarrà in carica e provvederà ad indire e celebrare l'Assemblea straordinaria nei termini di cui al primo comma del presente articolo.

6. I componenti del Consiglio Federale dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono progressivamente sostituiti da coloro che nell'ultima Assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui sopra, il Consiglio Federale procederà a ricoprire i posti vacanti con nuove elezioni, da tenersi nella prima Assemblea utile. Nell'eventualità che tale vacanza comprometta la funzionalità dell'Organo, il Consiglio Federale procederà a ricoprire i posti vacanti con nuove elezioni, con una Assemblea straordinaria da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 giorni.
7. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza dei soggetti dallo stesso nominati che, peraltro, rimangono in carica e continuano ad espletare le loro funzioni in regime di prorogatio sino alla riconferma o sostituzione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 26 comma 5 e dall'art. 25 comma 2 del presente Statuto.
8. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di vacanza dalla carica stessa, di componenti degli Organi Federali collegiali elettivi, si applicheranno le norme previste per il Consiglio Federale. Tutti gli Organi elettivi, in qualsiasi momento eletti, decadono al termine del quadriennio olimpico.
9. Decadono dalla carica i membri del Consiglio Federale che non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa.
10. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi, di cui al presente articolo, sono irrevocabili.

Art. 42 - REGOLAMENTI FEDERALI

Per l'attuazione del presente Statuto, il Consiglio Federale provvede all'emanazione di appositi Regolamenti Federali che non potranno contenere norme in contrasto, con la vigente legislazione, con le direttive del CONI e con le disposizioni ed i principi del presente Statuto.

Titolo VIII – PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43 – PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO

1. Il patrimonio della FMI è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;

- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziaria e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Alle spese occorrenti per il funzionamento e l'attività sportiva la FMI provvede con le entrate derivanti da:
- a) eventuali contributi del CONI e di altri enti, pubblici o privati;
 - b) quote di affiliazione e tesseramento;
 - c) proventi delle manifestazioni sportive;
 - d) gestione dei servizi e dalla cessione di beni in favore degli associati;
 - e) donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;
 - f) proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ai Tesserati o agli Affiliati;
 - g) proventi di ogni altra attività strumentale, anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 44 - BILANCIO D'ESERCIZIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio economico e finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio d'esercizio della FMI è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico.
3. La gestione delle attività amministrative si svolge in base al preventivo economico annuale approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno. Questo è trasmesso al CONI nel termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, in conformità alle disposizioni emanate dal CONI stesso.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla data di chiusura, il bilancio d'esercizio, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, è deliberato, come previsto nel precedente art. 22 comma 7 lettera c, dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità stabilite dal CONI ed è trasmesso allo stesso per l'approvazione della Giunta Nazionale. In caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale, deve essere convocata l'Assemblea Nazionale, con le modalità indicate all'art. 15 del presente Statuto.
5. La gestione delle attività amministrative è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale, nel rispetto di quanto stabilito dal CONI.

Titolo IX - NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 45 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un terzo degli aventi diritto a voto che rappresentino la metà del totale dei voti assembleari.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre alla Assemblea stessa.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto sono necessari almeno due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale Straordinaria.
6. Le modifiche statutarie, deliberate dalla Assemblea Nazionale, sono sottoposte all'approvazione dei competenti organi di legge.

Art. 46 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Si applicano le disposizioni in materia contenute nel codice civile.

Art. 47 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del codice civile applicabili in materia ed agli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali.

Art. 48 - NORMA TRANSITORIA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 8, all'art. 19 comma 7 ed art. 36, comma 8 il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36 bis comma 5 dello Statuto del CONI.

Art. 49 – NORMA FINALE

Il presente Statuto è sottoposto all'approvazione dei competenti organi di legge.